



S E N T E N Z A N . 2 6 1 / 2 0 2 5

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74095

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), , rappresentato e difeso dall'avv. Santino Spina (del foro di Palermo), nonché elettivamente domiciliato a Palermo in via Pietro Scaglione n° 20/A presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso l'Avvocatura regionale INPS.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 7 ottobre 2023 *ex* dipendente della Guardia di Finanza collocato a riposo per raggiunti limiti di età il 10 giugno 2021 senza contestuale collocamento in ausiliaria, ha evidenziato che il 22 aprile 2023 aveva presentato istanza all'INPS per ottenere l'incremento previsto dal comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo n° 165/1997; ed ha lamentato che, nel merito, nessuna risposta gli era mai pervenuta dall'INPS.

Perciò il (omissis) ha domandato la riliquidazione della pensione, calcolata con sistema misto, applicando quell'incremento; ed il pagamento dei relativi arretrati.

2. Con comparsa depositata il 23 maggio 2024 si è costituito l'INPS, affermando che il beneficio in argomento era stato riconosciuto al (omissis) già nel liquidargli originariamente la pensione; e che, semmai, era stato il diverso beneficio di cui all'art. 54 del D.P.R. n° 1092/1973 a venirgli attribuito soltanto nel 2023.

3. Con memoria prodotta il 27 maggio 2024 l'odierno ricorrente ha dissentito da quanto affermato dall'INPS, insistendo nelle proprie argomentazioni.

Perciò, all'udienza del 10 del mese successivo, è stato assegnato un duplice termine all'INPS per replicare al (omissis) ed a quest'ultimo per controreplica: con conseguente deposito di memoria da parte dell'INPS il 16 luglio 2024; e del (omissis) il 20 settembre di quello stesso anno.

Poi, dopo che l'udienza del 7 ottobre era stata rinviata *ex art.* 181 c.p.c. a causa della mancata comparizione del (omissis) e dopo che questi aveva prodotto un'ulteriore memoria il 30 del mese successivo, all'udienza del 10 dicembre 2024 la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione; venendo infine data lettura, all'udienza del 18 febbraio 2025, del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Il comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo n° 165/1997 prevede che, nei riguardi del personale militare od assimilato che non sia stato collocato in ausiliaria e la cui pensione sia stata liquidata con il sistema contributivo o con quello misto, "... il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio ...".

Invero, a dispetto di quanto lamentato nel ricorso introduttivo, il

successivo contraddittorio scritto *inter partes* ha reso pacifica l'applicazione di quell'incremento, almeno sul piano concettuale: sebbene, a tal proposito, non risultassero esplicite né la determina emessa dall'INPS nel 2021, né quella di due anni dopo, pur essendo stato ivi recepito il coefficiente 2,44 sancito dall'art. 54 del D.P.R. n° 1092/1973. Invece, in virtù di quanto evidenziato sul piano squisitamente numerico dall'INPS nella memoria depositata il 16 luglio 2024, il *thema decidendum* è finito con l'incentrarsi, concordemente e comunque con un'ammissibile *emendatio libelli*, sull'esatta applicazione dell'incremento del montante contributivo.

5. A tal fine, nell'allegato alla suddetta memoria, l'INPS ha ricapitolato la retribuzione, mese per mese a ritroso rispetto alla data del 9 giugno 2021 che è coincisa con l'ultimo giorno da lui lavorato; e, complessivamente, ha calcolato in 53.248,69 euro la retribuzione del suo "... ultimo anno di servizio": cioè dei dodici mesi antecedenti la cessazione dal servizio stesso. Peraltro, riguardo a quell'importo, nulla è stato obiettato dall'odierno ricorrente nei suoi scritti successivi.

Orbene il prodotto della moltiplicazione per cinque di quei 53.248,69 euro, cioè 266.243,45 euro, va addizionato alla retribuzione per la frazione dell'anno solare in cui si sia verificata la cessazione dal servizio: cioè i 23.217,07 euro evidenziati dall'INPS, per il periodo dal 1° gennaio al 9 giugno 2021, in quel medesimo allegato alla memoria prodotta il 16 luglio 2024. Ne consegue esattamente il montante contributivo totale di 289.460,52 euro indicato, per l'anno 2021, nella colonna 6 del rigo 26 del quadro I/A del foglio di calcolo sotteso alla determina di pensione.

Invece, postulando una moltiplicazione per sei di quei 53.248,69 euro, il (omissis)assimila a tale importo l'imponibile retributivo per l'anno 2021. Mentre va ribadito, appunto, che l'imponibile per quella frazione d'anno è di 23.217,07 euro; e che la residua porzione che va a completare l'ultimo anno di servizio è già ricompresa

nell'imponibile retributivo per il 2020, indicato in 48.516,37 euro nella colonna 6 del rigo 25 del predetto quadro I/A. In altre parole, la moltiplicazione per sei invocata dal (omissis) si rivelerebbe corretta esclusivamente nell'eventualità di una cessazione dal servizio alla data del 31 dicembre: perché evidentemente, coincidendo la retribuzione dell'ultimo anno di servizio e quella da moltiplicare per cinque, per mera semplicità potrebbe appunto moltiplicarsi direttamente per sei quell'ultima retribuzione.

6. Quanto fin qui chiarito riguardo alla concreta applicazione dell'incremento per cui è lite rende palese l'erroneità della sentenza n° 89/2024, emessa dalla sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte: non soltanto per aver reputato, assai sbrigativamente, che "... le spiegazioni fornite dall'INPS sul calcolo effettuato ..." fossero "... non ... convincenti", senza illustrarne analiticamente il profilo di asserita erroneità; ma, soprattutto, riguardo al passaggio riportato a pagina 3 della memoria prodotta il 20 settembre 2024. Infatti, poiché ovviamente il più volte richiamato quadro I/A è concettualmente identico per qualsiasi pensione liquidata con il sistema contributivo o con quello misto a partire dal 1996, la cifra di cui alla colonna 6 del rigo 25 del quadro I/A, che secondo quella pronuncia andrebbe moltiplicata per sei, equivaleva all'imponibile retributivo dell'anno solare antecedente quello di cessazione dal servizio: cioè il 2020, sia in quel caso che in quello odierno.

Tuttavia, se indubbiamente non è quello l'imponibile da moltiplicare nei riguardi di chi sia cessato dal servizio nel 2021, normalmente la retribuzione dell'ultimo anno solare è inferiore rispetto a quella degli ultimi dodici mesi: com'è il caso, laddove è di 48.516,37 euro l'imponibile dell'anno antecedente quello di cessazione dal servizio; e, invece, di 53.248,69 euro quello degli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione stessa. Ma, nella pronuncia in commento, quello che sarebbe stato un calcolo pregiudizievole per il pensionato appare controbilanciato

addizionando *in toto* l'imponibile concernente quel penultimo anno di cessazione dal servizio, in luogo della frazione dell'ultimo anno: la quale, dalla narrativa *in facto* di quella sentenza, risulta aver avuto durata simile a quella dell'odierno ricorrente.

Invece il *quid pluris* che questi ha finito con il domandare equivale, esattamente, alla differenza tra i 53.248,69 euro dell'imponibile degli ultimi dodici mesi di servizio e i 23.217,07 euro della retribuzione dell'anno di cessazione dal servizio stesso. Infatti, se non altro, il calcolo di cui alla suddetta memoria INPS ha evitato al (omissis) di confondere l'imponibile degli ultimi dodici mesi di servizio con la retribuzione dell'anno solare antecedente quello di cessazione dal servizio stesso.

7. Nonostante la fin qui evidenziata totale infondatezza della domanda attorea, l'oscurità del foglio di calcolo elaborato dall'INPS, almeno riguardo alla concreta modalità di applicazione dell'incremento oggetto del contendere, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74095, proposto da (OMISSIS) contro l'INPS:

- 1) rigetta il ricorso proposto;
- 2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
- 3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio successiva all'udienza del 10 dicembre 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 04.08.2025

Il Direttore della Segreteria

M a u r i z i o l a n z i l l i